



Nucleo Comunale Protezione Civile **Comune di Bellizzi (SA)**

REGOLAMENTO

DELIBERA G.M. n° 192/1998
DELIBERA C.C. n° 37/1998
MODIFICATO DELIBERA C.C. n° 79/1999

TITOLO I PRINCIPI E SCOPI

Art. 1

- Il Nucleo Comunale di Protezione Civile è formato da volontari che offrono un servizio e prestano la loro opera' senza fini di lucro o vantaggi personali; è apolitico e non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale; persegue il fine della solidarietà civile, culturale e assistenziale in particolare nella salvaguardia della vita e dei beni.
- Opera nell'ambito delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio conseguenti a calamità naturali, del soccorso alle popolazioni sinistrate e di ogni altra attività diretta al superamento dell'emergenza connessa
- L'adesione dei volontari è subordinata all'accettazione ed al rispetto del presente regolamento.

Art.2.

- Tutti i cittadini della Comunità Europea di ambo i sessi possono essere iscritti nei ruolini del Nucleo purché:
 - a) non abbiano subito condanne;
 - b) non abbiano carichi pendenti;
 - c) abbiano buona condotta;
 - d) abbiano sana e robusta costituzione;
 - e) siano maggiorenni o abbiano compiuto il sedicesimo anno di età previo atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci;
 - f) sia in regola con tutta la documentazione richiesta all'atto dell'iscrizione;
- Non può essere iscritto chi abbia interessi contrastanti o aderisca ad altra organizzazione o associazione con gli stessi scopi del Nucleo.

Art. 3

- Il Nucleo si prefigge lo scopo: -
 - a) Ad intervenire tempestivamente in soccorso della popolazione sinistrata nei casi di calamità naturali e catastrofi sotto la direzione del Capo Nucleo fintanto che questa non verrà assunta dagli organi preposti al coordinamento degli interventi;
 - b) Di preparare ed addestrare i volontari su tutte le conoscenze scientifiche, tecniche, operative ed organizzative in materia di Protezione Civile;
 - c) Di fare prevenzione al determinarsi di qualsiasi evento che possa costituire pericolo per la incolumità delle persone o che può arrecare danni al patrimonio ambientale ed edilizio;
 - d) Di studiare, elaborare e proporre, agli organi competenti, piani e soluzioni

- atti ad assicurare sicurezza in materia di Protezione Civile e tesi alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente e della vivibilità;
- e) Di vigilare, anche con controlli autonomi, sulle eventuali e possibili fonti di inquinamento, sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
 - f) Di promuovere nel sociale quanto ritiene opportuno per la educazione e la divulgazione di una coscienza di Protezione Civile del rispetto della natura e delle norme di sicurezza;
 - g) Di prestare servizi in materia di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - h) Di collaborare con organizzazioni ed Enti che hanno scopi ed indirizzi affini e di aderire a servizi nazionali ed internazionali di Protezione Civile;
 - i) Di intrattenere relazioni con fonti scientifiche e Centri di studio specializzati, partecipare e organizzare convegni e studi in materia di Protezione Civile.

TITOLO II IL SINDACO

Art. 4

- Il Sindaco è il responsabile unico del Nucleo. Nomina o revoca il Capo Nucleo fra i volontari di comprovata capacità ed esperienza;
- Al Sindaco (o suo delegato) è affidato, inoltre, il compito di promuovere gli atti e le iniziative idonee affinché il Nucleo sia dotato di tutti i mezzi necessari per il suo migliore funzionamento in modo da renderlo sempre efficiente ed operante.

TITOLO III IL CAPO NUCLEO

Art. 5

- Il Capo Nucleo è il coordinatore unico del Nucleo ed ha la responsabilità dello stesso durante le sue attività.
- Al Capo Nucleo spetta il compito di adottare tutti i provvedimenti idonei al raggiungimento degli scopi del Nucleo.
- L'organigramma, la operatività e la funzionalità della struttura è disposta dal Capo Nucleo.
- Il Capo Nucleo potrà avvalersi della collaborazione di alcuni volontari con appositi incarichi. Tutte le disposizioni ed i provvedimenti adottati dal Capo Nucleo dovranno essere portati a conoscenza del Sindaco e/o del Delegato, esposti nell'apposito albo e saranno ritenuti parte integrante del presente regolamento.
- Il Capo Nucleo nomina un segretario tra i volontari per gli adempimenti del servizio di segreteria

Art. 6

- L'assemblea degli iscritti è convocata dal Capo Nucleo, in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo riterrà opportuno o ne sia fatta domanda motivata e scritta allo stesso almeno dalla metà più uno

degli aderenti al Nucleo.

- La convocazione dell'assemblea si effettua mediante invito scritto con avviso semplice da spedire ai volontari almeno cinque giorni prima della data fissata
- L'avviso dovrà indicare: la data, l'ora ed il luogo della convocazione, mentre l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno per la convocazione sarà esposto nella sede del nucleo nella stessa data di partenza degli avvisi.
- Solo in caso di emergenza o di motivata urgenza, la convocazione, può essere fatta in modo diverso e con qualsiasi altro mezzo.

Art. 7

- L'assemblea è presieduta dal Capo Nucleo ed è convocata per:
 - a) esprimere il suo parere sul programma delle attività svolte e da svolgere e sugli argomenti che gli verranno sottoposti dal Capo Nucleo;
 - b) eleggere i membri della Commissione Disciplinare;
 - c) ad ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale sull'apposito registro delle adunanze assembleari, con riportate le dichiarazioni degli interventi;
- Ogni aderente, in caso di votazioni, ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe

TITOLO IV IL VOLONTARIO

Art. 8

- Tutti i volontari o aspiranti, sono tenuti al rispetto ed alla stretta osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento ed alle disposizioni del Capo Nucleo.
- Tutti i volontari o aspiranti hanno l'obbligo:
 - a) di partecipare alle attività menzionate all'art.3 del presente regolamento;
 - b) di seguire le attività assembleari, i corsi di addestramento, le esercitazioni e le riunioni;
 - c) di assicurare una buona reperibilità;
 - d) di sottoporsi agli accertamenti sanitari ed alle vaccinazioni

Art. 9

- Le domande di adesione devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate dai dati della documentazione richiesta.
- Sulle domande di adesione deciderà, insindacabilmente, il Sindaco.

Art. 10

- Dopo l'avvenuta accettazione di domanda di adesione, l'aspirante volontario, dovrà effettuare un periodo di tirocinio di dodici mesi continuativi ed ininterrotti.
- Da tale disposizione saranno esonerati i volontari che con apposito curriculum scritto, da consegnare' al Sindaco o al suo Delegato, dimostreranno di avere la dovuta conoscenza in materia di Protezione Civile, con l'esperienza maturata in associazioni similari, sanitarie o umanitarie.

- L'immissione o meno nei ruoli del Nucleo, dell'aspirante volontario, sarà disposta dal Capo Nucleo visto l'esito dell'esame sostenuto al termine del tirocinio e le relazioni comportamentali ed attitudinali redatta sull'interessato dagli istruttori.

Art. 11

I volontari saranno inseriti o spostati nella struttura del nucleo dal Capo Nucleo, a seconda delle esigenze operative e le attitudini del singolo volontario.

Art. 12

- I volontari o aspiranti possono recedere dalla appartenenza al nucleo con dimissioni scritte indirizzate al Sindaco.
- I volontari o aspiranti possono essere cancellati dai ruolini del nucleo:
 - a) per gravi e comprovati motivi lesivi al prestigio del nucleo;
 - b) per atti. di insubordinazione;
 - c) per scarsa attitudine riscontrata;
 - d) per protratto ed ingiustificato assenteismo;
 - e) per infrazione alle norme del presente regolamento o alle disposizioni del Capo Nucleo;
 - f) per sopraggiunta grave infermità o qualora venissero a mancare quei requisiti psico-attitudinali che ne avevano permesso iscrizione;
 - g) per non aver raggiunto un numero minimo di 20 ore mensili durante la campagna A.I.B. manifestazioni ed esercitazioni programmate.
- Le cancellazioni dai ruolini del nucleo saranno assunte e motivate con deliberato della Commissione Disciplinare.
- I volontari o aspiranti, che per qualsiasi motivo sono stati cancellati dai ruolini del nucleo, sono tenuti a restituire immediatamente la tessera e tutto quant' altro sia stato dato loro in dotazione.

Art. 13

- Tutti gli aderenti sono tenuti a mantenere sempre un comportamento consone a salvaguardare il decoro del Nucleo, a non denigrare lo stesso o un suo appartenente con parole, fatti ed atteggiamenti.

Art. 14

- È fatto divieto assoluto, a tutti gli aderenti, di sfruttare il nome, l'appartenenza o i segni distintivi del Nucleo per scopi o profitti personali, per motivi non inerenti alla Protezione Civile o con interventi non autorizzati.

Art. 15

- E' fatto obbligo agli aderenti di giustificare le assenze nei casi in cui è prevista l'obbligatorietà della presenza;
- Al Capo Nucleo viene data. facoltà di accettare. o meno le giustificazioni prodotte. Su tute le controversie è chiamata a pronunciarsi la Commissione Disciplinare.

Art. 16

- Tutti i volontari o aspiranti sono responsabili della tutela e del buono stato di

conservazione di tutti i materiali del Nucleo che gli sono stati affidati.

- Tutti i volontari o aspiranti sono tenuti ad indossare decorosamente la divisa ed in maniera completa ogni qualvolta si rappresenta il Nucleo.

Art. 17

- Tutti i volontari o aspiranti o gruppi di essi, sono tenuti, prima di procedere o di effettuare interventi in nome e per conto del Nucleo, a richiedere la relativa autorizzazione da parte del responsabile.
- Il Nucleo ed i suoi responsabili non risponderanno, e non si assumeranno nessuna responsabilità delle conseguenze scaturite, da qualsiasi tipo d'iniziativa non preventivamente autorizzate. I contravventori a quanto stabilito dal presente articolo, risponderanno del proprio operato, in prima persona verso i terzi, verso se stessi ed in giudizio e sono passibili di cancellazione dai ruolini del nucleo.

Art. 18

È fatto obbligo, a tutti i volontari o aspiranti, l'utilizzo di tutti gli strumenti atti alla prevenzione degli infortuni, nonché della necessaria prudenza operando durante l'emergenza e le esercitazioni. Il Nucleo ed i suoi responsabili non si assumeranno nessuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inosservanza di detto obbligo.

Art. 19

I volontari che hanno dimostrato particolari meriti o si sono distinti in azioni di emergenza, o che abbiano dato segno di attaccamento al Nucleo e all'attività ad esso connesso, potranno essere fregiati del titolo di Volontario Scelto o di pubblico encomio.

Art. 20

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura, tramite tecnici del Corpo Nazionale dei V.V.F.F.; del Corpo Forestale dello Stato ed. altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono sono ritenuti idonei.

Art. 21

Il gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 22

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, □nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento

economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego, autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile;
- d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute, relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

TITOLO V DISCIPLINARE

Art. 23

La Commissione disciplinare è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento; essa è costituita da quattro membri eletti dall'assemblea degli aderenti tra i Volontari che hanno almeno tre anni di anzianità ininterrotta di appartenenza al nucleo o in altre associazioni similari, più il Capo Nucleo.

Art. 24

- La Commissione disciplinare è legalmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Essa è presieduta dal Capo Nucleo e da esso convocata, in sua assenza farà le sue veci il componente più anziano di iscrizione al nucleo.
- La Commissione Disciplinare delibererà, a maggioranza, in merito a quanto previsto in materia disciplinare dal presente regolamento e sul comportamento dei volontari assumendo inoltre, i provvedimenti del caso.

Art. 25

La Commissione disciplinare può riservarsi di sentire, nei modi e nelle maniere che riterrà più opportune, tutti gli interessati al procedimento disciplinare.

Art. 26

I membri della Commissione disciplinare che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica saranno sostituiti per cooptazione dal Capo Nucleo fino alla successiva assemblea

Art. 27

Tutti gli aderenti che violano quanto previsto dal presente Regolamento sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo ufficiale, che riprova il comportamento dell'interessato per iscritto in via privata e lo invita ad una rigorosa osservanza delle norme;
- b) la censura, con una nota di biasimo scritta ed affissa all'albo ed è inflitta per serie trasgressioni alle norme regolamentari.

Art. 28

La cancellazione dai ruoli del nucleo è inflitta, oltre a quanto previsto dal presente regolamento anche:

- 1) per atti che siano in contrasto con lo spirito e i doveri del volontario della Protezione Civile;
- 2) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- 3) per incitamento all'insubordinazione;
- 4) per avvenute condanne o atti irriguardosi;
- 5) per gravissime infrazioni al presente regolamento;
- 6) per somma di sanzioni o per essere recidivi.

Art. 29

- In pendenza del procedimento disciplinare, il Capo Nucleo può disporre la sospensione cautelativa dell'interessato con il ritiro provvisorio della tessera e dei distintivi del Nucleo.
- Nel caso che il deferito sia un membro della Commissione Disciplinare, lo stesso non potrà esprimere il giudizio in merito in quanto sarà cooptato dal Capo Nucleo in attesa del giudizio finale, facendo salvo il suo reintegro nella commissione in caso di esito positivo della questione.

Art. 30

Il processo disciplinare può essere riaperto quando emergono nuovi fatti o prove tali presumere decisioni diverse da quelle adottate, in prima istanza, dall'organo disciplinare.

Art. 31

Il deliberato della Commissione Disciplinare con relative motivazioni dovranno essere affisso all'albo e restarvi per trenta giorni dalla data di affissione.

Art. 32

Per tutto quanto non contemplato o omesso dal presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato.

Il presente regolamento è composto da nr. 32 articoli.